

CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DI SIRACUSA

REGOLAMENTO DI ASSEGNAZIONE AREE

ART. 1

Il presente regolamento disciplina le assegnazioni, anche in locazione e in concessione, e la vendita di aree comunque pervenute nella proprietà e disponibilità del Consorzio nell'ambito degli agglomerati industriali, da destinarsi all'impianto e all'esercizio di stabilimenti industriali tecnicamente organizzati e costruzioni annesse, al loro ampliamento, ammodernamento, ricostruzione e ad insediamenti artigianali e commerciali nonché per le attività di servizi.

ART. 2

Nell'ambito degli agglomerati è riservata una quota per insediamenti destinati ad attività artigianali ed una quota per insediamenti che svolgono attività commerciali pari a quella prevista dalle vigenti norme di attuazione del P.R.G. del Consorzio e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 3

Negli agglomerati industriali sono ammesse soltanto costruzioni corrispondenti al carattere specifico della zona, della produzione industriale e compatibili con i servizi e le infrastrutture esistenti all'interno di ciascuna area ASI, significando che si intendono qui richiamate le norme di attuazione del P.R.G. consortile vigente.

ART. 4

Chiunque intenda avere assegnate, per l'acquisto, aree edificabili per nuovi impianti, ampliamenti o trasferimenti di aziende, deve presentare domanda al Consorzio, secondo lo schema tipo predisposto dal Consorzio medesimo ed allegato al presente regolamento.

Non sono ammissibili le istanze di assegnazione di terreni finalizzati alla realizzazione di iniziative che risultino in contrasto con gli indirizzi fissati dalla programmazione regionale e/o provinciale.

La domanda sottoscritta dal legale rappresentante della ditta e con firma autenticata dovrà essere corredata dalla documentazione richiesta al successivo articolo 5).

ART. 5

Per la formazione della graduatoria relativa all'assegnazione di lotti industriali, artigianali e commerciali, di cui all'art. 23 della L.R. n.1 del 4 gennaio 1984, le ditte unitamente all'istanza, dovranno presentare al Consorzio;

1. Ricevuta dell'avvenuto versamento in favore del Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Siracusa di € 300, oltre IVA nella misura di legge per spese di istruttoria della pratica.
2. Progetto di massima degli edifici, impianti e servizi accessori del complesso produttivo in programma;
3. Relazione sugli impianti ed attrezzature di tutela ambientale;

4. Studio preliminare concernente la ricerca di mercato (solo per le richieste di lotti industriali);
5. Piano economico previsionale con proiezione riferita ai prossimi cinque anni (solo per le richieste di lotti industriali);
6. Piano di copertura finanziaria dell'investimento in programma;
7. Decreto di finanziamento o altro valido provvedimento, (solo nell'ipotesi di iniziativa già finanziata con fondi pubblici regionali, statali, comunitarie ecc);
8. Appropriata documentazione bancaria o altra idonea documentazione che dimostri la capacità finanziaria ad assicurare la realizzazione e l'avvio dell'attività produttiva, (solo nell'ipotesi di iniziativa finanziaria interamente con fondi propri). In tal caso, a garanzia della volontà di realizzare l'investimento programmato, la ditta dovrà presentare, in aggiunta, fideiussione bancaria o polizza assicurativa di importo pari al 1%.
9. dell'investimento programmato, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, a favore del Consorzio ASI di Siracusa con effetto dalla data di presentazione della richiesta di assegnazione del lotto e fino all'ultimazione dell'investimento;
10. Dichiarazione, resa nelle forme di legge, da cui si rilevi la norma di legge regionale, statale o comunitaria e l'Ente pubblico a cui si richiedono le agevolazioni finanziarie (solo per le iniziative da avviare con richiesta di finanziamento pubblico);
11. Dichiarazione, resa nelle forme di legge, da cui si rilevi che l'attività commerciale ha un fatturato, riferito all'ultimo anno, pari ad almeno 1.000 milioni; e almeno cinque dipendenti (solo per le richieste di aree commerciali);
12. Dichiarazione, resa nelle forme di legge, da cui si rilevi l'impegno ad iniziare i lavori di costruzione entro 60 giorni dal rilascio della concessione edilizia;
13. Dichiarazione, resa nelle forme di legge, di conoscere e accertare le condizioni per l'assegnazione dei terreni previste nel presente regolamento;
14. Certificato del casellario giudiziario relativo al titolare, se ditta individuale, o al legale rappresentante, se trattasi di società;
15. Certificazione antimafia relativo al titolare, se ditta individuale, o al legale rappresentante, se trattasi di società;
16. Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio.

ART. 6

Nei termini previsti dall'art. 23 della L.R. 1/84, l'ufficio competente provvede alla istruttoria preliminare delle istanze per accertare l'esistenza delle condizioni per l'ammissione in graduatoria e per fornire elementi idonei al Comitato Direttivo per la valutazione dell'iniziativa proposta sulla base dei criteri previsti al successivo articolo 11).

Il funzionario dell'ufficio tecnico, incaricato dell'istruttoria, può richiedere documenti integrativi, da far pervenire al Consorzio entro e non oltre 20 giorni dalla richiesta, in caso di mancato riscontro la pratica sarà archiviata dandone comunicazione all'interessato.

Delle domande ammesse, il Consorzio, anche in assenza di lotti disponibili, entro trenta giorni successivi alla scadenza di ogni bimestre, provvede a

formare apposite graduatorie (una per i lotti industriali, una per i lotti artigianali e una per i lotti commerciali) approvati con delibera del Comitato Direttivo, ai sensi dell'art. 23 della L.R. 1/84, di cui sarà data comunicazione agli interessati.

Nello stesso termine e con le stesse modalità sono adottati eventuali provvedimenti motivati di rigetto delle istanze.

Avverso le graduatorie chiunque ne abbia interesse può proporre ricorso all'Assessore Regionale Industria entro il termine di giorni 30 dalla comunicazione del provvedimento.

Nella graduatoria verranno incluse e ben individuate:

- a) le ditte intenzionate a realizzare nelle aree ASI un'attività industriale, artigianale o commerciale, esclusivamente con mezzi finanziari propri e/o con mezzi provenienti da finanziamenti regionali, statali, comunitari ecc, già concessi e formalizzati con apposito decreto di finanziamento o altro valido titolo;
- b) tutti gli altri soggetti intenzionati a realizzare le attività citate, in parte con mezzi finanziari propri e in parte con le agevolazioni finanziarie (regionali, nazionali, comunitari, ecc), da richiedere agli Enti Pubblici preposti a norma di legge.

ART. 7

All'assegnazione dei lotti, su proposta del funzionario dell'ufficio tecnico, provvede il Comitato Direttivo con apposito atto deliberativo.

Nell'assegnazione dei lotti sarà data priorità alle ditte intenzionate a realizzare nelle aree ASI un'attività industriale, artigianale o commerciale, esclusivamente con mezzi finanziari propri e/o con mezzi provenienti da finanziamenti pubblici, già concessi e formalizzati con apposito decreto di finanziamento o altro valido documento.

ART. 8

Per tutti i soggetti, di cui all'articolo 6, lettera b), intenzionati a realizzare le attività, in parte con mezzi finanziari propri; e in parte con fondi pubblici, il Comitato Direttivo con apposito atto deliberativo, provvederà ad una mera dichiarazione di disponibilità all'assegnazione del lotto.

Detta dichiarazione di disponibilità ad assegnare il lotto richiesto, necessaria, a norma di leggi e regolamenti, per l'inoltro agli Enti Pubblici dell'istanza di finanziamento e da utilizzare esclusivamente a tal fine, dovrà contenere l'indicazione e l'individuazione del lotto, l'estensione esatta, i tempi entro i quali si potrà consentire l'accesso agli operatori per la predisposizione del progetto, i tempi di validità della disponibilità all'assegnazione che, in ogni caso, non potranno, salvo eventuali e motivate proroghe attinenti a eventuali ritardi da parte dell'Ente erogatore delle agevolazioni, superare gli otto mesi.

Alla materiale assegnazione, giuridica e di fatto, si provvederà con apposito atto deliberativo del Comitato Direttivo da adottarsi dopo che la ditta richiedente avrà dimostrato di aver ottenuto il finanziamento pubblico.

Nell'ipotesi, che le notizie e i dati indicati nella richiesta di assegnazione del lotto dovessero risultare difformi da quelli indicati nella domanda presentata per l'ottenimento del finanziamento pubblico, il Comitato Direttivo, con apposito atto deliberativo, procederà alla revoca del lotto assegnato.

ART. 9

Successivamente alla delibera di assegnazione del lotto o alla delibera di dichiarazione della disponibilità all'assegnazione, al solo fine della predisposizione del progetto esecutivo, il Consorzio, ove necessario e richiesto, può dare alla Ditta assegnataria disponibilità di accedere sul lotto anche con mezzi di esplorazione del sottosuolo, al fine di eseguirvi ogni o qualsiasi misurazione, rilevamento ed accertamento che fosse necessario eseguire per la migliore e più completa progettazione delle opere e manufatti da realizzare nel rispetto delle norme di buona esecuzione e delle disposizioni tutte di leggi vigenti e applicabili.

ART. 10

Il Comitato Direttivo, nell'ipotesi comprovata di adeguamento, ampliamento, miglioramento e potenziamento dell'attività produttiva esistente, può dare priorità nell'assegnare i lotti liberi limitrofi alle ditte operanti all'interno di aree ASI, già titolari di lotti industriali, artigianali o commerciali.

ART. 11

Le aree destinate ad insediamenti commerciali saranno assegnate alle ditte richiedenti, utilmente collocate nella relativa graduatoria, dopo che il Consorzio, ai sensi dell'art. 30 della L.R. 29/95, avrà provveduto, con apposito atto deliberativo, alla relativa individuazione e perimetrazione. Le aree da destinare alle suddette attività non possono superare il 7% della superficie complessiva di ciascuna area di sviluppo industriale.

ART. 12

Ai fini della formazione delle graduatorie, di cui all'art. 6 del presente regolamento, vengono fissati i seguenti criteri:

- A) ordine cronologico di presentazione delle istanze;
- B) maggiore occupazione diretta e indiretta;
- C) maggiore valorizzazione delle risorse locali e maggiore utilizzazione della innovazione tecnologica;
- D) Finanziamenti regionali, statali o comunitari, già concessi e formalizzati con apposito decreto di finanziamento o altro valido documento, ovvero impegno a realizzare l'investimento con mezzi propri, dimostrabile con idonea documentazione (credenziali bancarie);
- E) Progetti presentati con richiesta di agevolazioni ai sensi delle norme sull'imprenditoria giovanile e femminile.

A parità di condizioni costituirà motivo di preferenza nell'assegnazione delle aree l'iniziativa di piccole e medie imprese che presenta più elevati indici di occupazione e che utilizza le più avanzate tecnologie.

In applicazione dei criteri si assegnerà a ciascuna ditta:

Per il parametro A)	Massimo punti	2
Per il parametro B)	Massimo punti	45
Per il parametro C)	Massimo punti	20

Per il parametro D) Massimo punti 35
Per il parametro I) Massimo punti 25

Il punteggio verrà retribuito secondo i seguenti parametri:

A) ORDINE CRONOLOGICO DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE; (totale punti 2)

B) MAGGIORE OCCUPAZIONE DIRETTA ED INDIRETTA: (totale punti 45)

- Occupazione diretta: (max punti 30)

1) - Addetti per ettaro: (max punti 15)

-fino a 5 dipendenti x ettaro punti 4

-fino a 10 dipendenti x ettaro punti 8

-fino a 16 dipendenti x ettaro punti 12

-oltre 16 dipendenti x ettaro punti 15

2) - rapporto investimenti/addetti : (max punti 15)

-fino a 100 milioni x addetto punti 15

-fino a 150 milioni x addetto punti 12

-fino a 200 milioni x addetto punti 9

-oltre 200 milioni x addetto punti 6

Il punteggio per l'occupazione indiretta sarà attribuito con riferimento alla maggiore o minore incidenza dell'investimento ad essa riferito rispetto all'investimento complessivo dei soli macchinari.

C) MAGGIORE VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE LOCALI E MAGGIORE UTILIZZAZIONE DELLA INNOVAZIONE TECNOLOGICA: (totale punti 20)

1) valorizzazione prodotti dell'agricoltura, della pesca e dei settori i cui prodotti contribuiscono a sviluppare l'artigianato locale ed il turismo..... (Max punti 10)

2) imprese che operino nel settore dell'innovazione tecnologica e dei servizi reali e quelli che adottano sistemi tecnologici avanzati nel processo di produzione (Max punti 10)

Il punteggio per l'innovazione tecnologica sarà attribuito con riferimento alla maggiore o minore incidenza dell'investimento ad essa riferito rispetto all'investimento complessivo dei soli macchinari.

D) FINANZIAMENTI PUBBLICI, GIÀ CONCESSI E FORMALIZZATI CON APPOSITO DECRETO DI FINANZIAMENTO O ALTRO VALIDO DOCUMENTO, OVVERO A REALIZZARE L'INVESTIMENTO CON MEZZI PROPRI, DIMOSTRABILE CON IDONEA DOCUMENTAZIONE (CREDENZIALI BANCARIE) (totale punti 35)

Il punteggio sarà attribuito esclusivamente con riferimento all'apporto dei mezzi propri e nella seguente misura:

apporto di capitale proprio pari al 60% dell'investimento	punti 35
apporto di capitale proprio pari al 55% dell'investimento	punti 32
apporto di capitale proprio pari al 50% dell'investimento	punti 29
apporto di capitale proprio pari al 45% dell'investimento	punti 26
apporto di capitale proprio pari al 40% dell'investimento	punti 23
apporto di capitale proprio pari al 35% dell'investimento	punti 20

apporto di capitale proprio pari al 30%	dell'investimento	punti 17
apporto di capitale proprio pari al 25%	dell'investimento	punti 14
apporto di capitale proprio pari al 20%	dell'investimento	punti 11
apporto di capitale proprio pari al 15%	dell'investimento	punti 8
apporto di capitale proprio pari al 10%	dell'investimento	punti 5

E) PROGETTI PRESENTATI CON RICHIESTA DI AGEVOLAZIONI AI SENSI DELLE

SULL'EDITORIA GIOVANILE E FEMMINILE: (totale punti 25)

ART.13

Il mancato adempimento delle circostanze dichiarate ai fini del conseguimento del punteggio per l'assegnazione del lotto, c/o l'ipotesi di notizie e dai risultati difformi da quelli indicati nella domanda per l'ottenimento del finanziamento pubblico, determineranno l'automatica esclusione della graduatoria, con conseguente revoca del lotto assegnato e, ove già sottoscritto, la risoluzione del contratto di assegnazione delle aree, restando a carico della ditta assegnataria l'onere dell'eventuale riduzione in pristino del terreno e del ristoro dei danni al Consorzio.

Tutte le dichiarazioni devono essere rese ai sensi degli art. 4 e 20 della legge n°15/68 successive modifiche e integrazioni.

ART.14

Il prezzo di vendita dei terreni sarà quello determinato, per l'anno in cui si effettua la vendita con decreto dell'Assessorato Regionale all'Industria ai sensi, dell'art.25 della L.R. n°1/84.

ART.15

La ditta assegnataria, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'assegnazione, dovrà manifestare con lettera A,R, la propria accettazione. Tale mancato adempimento, senza giustificato motivo, determinerà la decadenza dell'assegnazione.

Inoltre entro sessanta giorni dall'accettazione, pena la revoca del lotto assegnato, la ditta assegnataria dovrà:

a) produrre al Consorzio apposita dichiarazione, resa nelle forme di legge, di avere ben note le condizioni di fatto e di diritto in cui l'area interessata si trova;

b) presentare al Consorzio il progetto esecutivo dei lavori di costruzione dello stabilimento industriale, artigianale o commerciale programmato;

c) presentare al Comune competente, dopo il rilascio da parte del Consorzio del nulla osta di conformità ai piani e ai programmi consortili, il progetto sopra detto ai fini dell'ottenimento della concessione edilizia, dandone comunicazione al Consorzio, ove necessario e richiesto, si impegna a rilasciare alla ditta assegnataria apposita dichiarazione di assegnazione del lotto;

d) produrre al Consorzio dichiarazione di impegno a dare inizio ai lavori di costruzione dell'insediamento industriale entro 60 giorni dalla data di rilascio della concessione edilizia;

e) produrre al Consorzio apposita dichiarazione, resa nelle forme di legge, di impegno a ultimare i lavori di costruzione dell'iniziativa programmata entro il termine indicato

entro il termine indicato nell'istanza di assegnazione o nel decreto (o altro valido documento) di finanziamento pubblico in modo che, entro tale termine, venga avviata l'attività produttiva, salvo espressa proroga che dovrà essere richiesta, in ogni caso, prima della scadenza dei termini suddetti e potrà essere accordata una sola volta e per non più di diciotto mesi.

ART. 16

Entro tre mesi dalla delibera di assegnazione e successivamente agli adempimenti di cui a), b), c), del superiore articolo 15, dovrà procedersi alla sottoscrizione di un contratto preliminare previo pagamento, a titolo di caparra confirmatoria, di una quota non inferiore al 70 % del prezzo della vendita. La mancata sottoscrizione del preliminare di vendita comporta la decadenza dell'assegnazione del lotto.

ART 17

La ditta acquirente, prima della stipula dell'atto pubblico di vendita dovrà produrre copia della concessione edilizia.

Gli atti pubblici di vendita dovranno essere stipulati entro e non oltre sei mesi dalla data di sottoscrizione del preliminare di cui all' articolo 16.

Qualora prima della data prevista per la stipula dell'atto pubblico di vendita non fosse stato definito l'eventuale tipo di frazionamento delle aree o non fosse stata rilasciata, dal Comune la concessione edilizia per cause non dipendenti da volontà, comportamento ed omissioni della Ditta acquirente, la stessa potrà richiedere con tempestiva istanza da presentare al Consorzio.

La proroga richiesta potrà essere concessa per una durata non superiore a mesi 6.

ART. 18

Negli atti pubblici di vendita dovrà essere previsto l'impegno della ditta acquirente:

a) a realizzare nel lotto assegnato l'attività produttiva indicata nella richiesta di assegnazione secondo il progetto predisposto dalla ditta medesima e secondo la concessione edilizia rilasciata dal Comune competente;

b) a realizzare le opere di recinzione del lotto che dovranno essere particolarmente curate con esclusione di opere di muratura continua e chiusa sui fronti stradali:

c) a realizzare la sistemazione a verde della superficie del lotto non coperte con fabbricati non destinati a parcheggio, quest'ultimo dovrà essere previsto di estensione adeguata al numero e tipo di veicoli che in esso dovranno stazionare;

d) a non scaricare nelle aree dell'agglomerato industriale materiali solidi di rifiuto provenienti dalla costruzione dello stabilimento nonché quelli provenienti dalla costruzione in genere;

e) a mantenere la destinazione dell'insediamento produttivo indicato nella richiesta di assegnazione, salvo, previa autorizzazione del Comitato Direttivo del Consorzio, eventuale diversa utilizzazione produttiva;

f) a non alienare a terzi, in tutto o in parte, la superficie del lotto assegnato, senza la preventiva autorizzazione del Consorzio. Qualora in qualsiasi momento venga constatata una utilizzazione di detto lotto inferiore a quella stabilita nel progetto già approvato, il Consorzio avrà diritto di ottenere in retrocessione, a suo insindacabile giudizio, in tutto od in parte, ed allo stesso prezzo di vendita, la superficie non utilizzata, salvo la facoltà del Consorzio medesimo di assegnare alla Ditta, prima dell'inizio dei lavori, altro lotto di minore estensione;

g) al rispetto totale ed assoluto, in ogni fase della vira dello stabilimento, di tutte, nessuna esclusa, le disposizioni; (comunitarie, statali, regionali, provinciali, locali e consortili) di legge, di regolamenti, di circolari e normative specifiche di settore vigenti e comunque applicabili, inerenti e connesse con le fasi predette; ciò con particolare riguardo al rispetto delle leggi sulla lotta all'inquinamento e sulla tutela dell'ambiente, che regolano e prescrivono le caratteristiche dei reflui e delle emissioni, prima del loro scarico nelle infrastrutture di smaltimento consortile e/o nell'ambiente (acque reflue, rifiuti solidi, vapori, gas e turni);

h) ad usufruire, per le necessità dello stabilimento, delle infrastrutture e dei servizi generali realizzati e gestiti dal Consorzio e/o da chi per esso, fermo restando l'obbligo da parte della ditta acquirente del pagamento delle relative tariffe, fissate dallo stesso Consorzio al momento dell'attivazione produttiva e durante questa, e dell'osservanza dei regolamenti consortili emanati e/o da emanare;

i) a provvedere alle opere di smaltimento delle acque bianche e nere nelle reti fognanti consortili, al loro trattamento depurativo, preliminarmente a norma di legge, se occorrente e prescritto, con riferimento ad una eventuale fase iniziale e/o transitoria di attivazione parziale delle infrastrutture consortili e anche alle eventuali particolari caratteristiche inquinanti dei reflui dello stabilimento;

j) a riconosce al Consorzio, senza il ricorso ad atto coattivo, il diritto di stabilire, in futuro, nel sottosuolo e nello spazio aereo del lotto assegnato, limitatamente alle aree non coperte da edifici, impianti e/o comunque interessate da futuri ampliamenti e/o potenziamenti, condutture per elettrodotti, acquedotti, fognature, metanodotti e quant'altro necessario per il migliore funzionamento dell'agglomerato. La costituzione di dette servitù non costituisce per la ditta assegnataria diritto per una eventuale richiesta di indennità o altro;

k) a dare comunicazione scritta al Consorzio della data di inizio e fine lavori, nonché di quella di inizio dell'attività produttiva e quindi dell'uso delle infrastrutture e dei servizi consortili;

l) a riconosce espressamente al Consorzio il diritto di procedere in qualsiasi momento, tanto nella fase di costruzione dell'insediamento industriale quanto nella fase di attivazione produttiva dello stesso, alle opportune verifiche; a questo scopo la Ditta si impegna, altresì, a consentire ai funzionari del Consorzio, di ciò incaricati, il libero accesso ai cantieri di lavoro e di produzione senza che essa possa opporvisi in alcun modo e per alcuna ragione;

Qualora occorra assicurare il segreto commerciale o industriale sulla consistenza e sullo stato di avanzamento dei lavori, il Consorzio prenderà, d'intesa con la ditta assegnataria e nel rispetto delle norme di legge sulla privacy, le opportune precauzioni al riguardo;

m) a fornire su richiesta del Consorzio le informazioni statistiche riguardanti il complesso Industriale al fine della verifica della costante destinazione industriale, artigianale o commerciale del complesso, qualora si trattasse di dati sui quali l'acquirente ritiene doversi mantenere la massima riservatezza, il Consorzio si intenderà impegnato in tal senso.

ART.19

Nell'atto pubblico di vendita la ditta acquirente dovrà prendere atto ed accettare che in caso di mancato rispetto anche di uno solo degli impegni di cui al precedente articolo 18 e\o dei termini previsti per la realizzazione e l'avvio dell'attività produttiva, si procederà alla revoca della vendita stessa e l'area ceduta tornerà nella piena disponibilità del Consorzio Asi, ivi comprese tutte le eventuali accessioni, mobili ed immobili, senza che la ditta nulla abbia nulla a pretendere a titolo di indennità o rimborsi. La revoca della vendita sarà disposta, con delibera del Comitato Direttivo del Consorzio Asi, al momento del verificarsi della condizione risolutiva di cui sopra.

Con la medesima delibera di revoca sarà anche disposta la restituzione alla ditta acquirente di una somma pari al 75/80 (settantacinqueper cento) del prezzo pagato.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.23 comma nono della L.R. 4/1/1984 n.1, la delibera di revoca esplica tutti gli effetti ed assume la medesima efficacia del provvedimento con il quale veniva dichiarata la vendita ai sensi dell'art.22 della L.R. 21/4/1953 n.30. Essa sarà pubblicata, a cura del Consorzio Asi, presso la Conservatoria dei registri immobiliari con annotazione a margine dell'atto di vendita revocato.

La riconsegna dell'area al Consorzio Asi dovrà essere effettuata non appena quest'ultimo avrà perfezionato le procedura di revoca di cui sopra e dopo la riduzione ad pristinum dell'area stessa che dovrà essere effettuata a cura e a totale carico dell'acquirente.

Rimane salva la piena facoltà del Consorzio Asi di ogni diversa Determinazione in ordine al riutilizzo dell'area e delle opere in essa eventualmente eseguite, tenuto conto della situazione di fatto o di diritto esistente al momento della revoca di cui sopra.

Nel caso in cui venga disposta la riduzione ad pristinum e la ditta acquirente non vi provveda, in sostituzione di essa potrà provvedere il Consorzio Asi trattenendo l'importo delle relative spese sulla quota del prezzo di vendita da restituire, salvo il recupero dell'eventuale differenza.

Qualora il Consorzio Asi ritenga più utile e produttiva, a suo insindacabile giudizio, di non dover disporre la riduzione in pristino, le opere resteranno di proprietà del Consorzio medesimo in virtù di accessione, senza alcun diritto per l'acquirente e suoi aventi in causa a qualsiasi titolo, né al rimborso delle spese sostenute per la costruzione, né ad alcun corrispettivo del valore che l'immobile avesse acquisito in dipendenza della costruzione medesima.

Art.20

Negli atti pubblici di vendita dovrà essere previsto l'impegno da parte del Consorzio:

- a) a garantire la proprietà e il possesso delle aree nonché la loro libertà da ipoteche o da altri vincoli;
- b) a fornire alla società acquirente i servizi di fognatura e depurazione, non appena si sarà raggiunta una fase di attivazione produttiva tale da consentire una regolare messa in esercizio dei relativi impianti nonché, compatibilmente con la disponibilità idrica dell'agglomerato, di idonei quantitativi di acqua potabile e acqua per usi industriali, rapportati al fabbisogno dello stabilimento.

Art. 21

Le spese consequenziali alla stipula dell'atto pubblico, comprese quelle di registrazione, trascrizione, volturazione e quant'altro necessario e richiesto, saranno poste a totale carico della ditta acquirente.

Art. 22

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa pieno riferimento alla norme che regolano la materia (Statuto Consortile, Codice Civile, ecc) e in particolare alle prevalenti disposizioni della legge regionale 4 gennaio 1984 n.1 e successive modifiche e integrazioni.

AL CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI SIRACUSA.

Il sottoscritto _____ nella qualità
di _____
Partita IVA _____, nato a _____
il _____, C.F. _____
Residente in _____ Via _____ n. _____
Tel. _____, (*)conferma la richiesta di/chiede la assegnazione di
un lotto di terreno nell'Agglomerato Industriale _____
per la realizzazione di _____

A tal fine fa presente quanto segue:

- 1) Superficie richiesta mq. _____
- 2) Presunta superficie coperta mq. _____
- 3) Investimento previsto f. _____
- 4) Manodopera assumibile n. _____
- 5) Data presunta inizio lavori costruzione il _____
- 6) Data presunta ultimazione lavori costruzione il _____
- 7) Data presunta inizio attività il _____
- 8) Fabbisogno acqua potabile mc/die _____
- 9) Fabbisogno acqua industriale mc/die _____
- 10) Fabbisogno potenza elettrica Kw. _____
- 11) Fabbisogno metano mc/die _____
- 12) Raccordo ferroviario SI NO
- 13) Altre notizie _____

Distinti saluti.

_____ li _____

(*) Cancellare il caso che non interessa.

IL RICHIEDENTE
